



CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 5 del 16 Luglio 2020

Riunione del 9 luglio 2020

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Fabio Gullotta
 Avv. Anselmo Carlevaro

CFA 17/19/20 – Appello del Dott. Ernesto Boccia avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale Federale con C.U. n. 49 affisso in data 12.02.2020.

La C.F.A.

- Letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- Acquisita in via istruttoria la Relazione Integrativa a firma del Commissario Straordinario del CR FIPAV Campania del 31 gennaio 2020;
- Esaminata la Memoria Difensiva Integrativa del reclamante;
- Uditi all’udienza di discussione il Procuratore Federale ed il difensore del reclamante;
- Disposta la sospensione dei termini ex art. 43 R.G.

OSSERVA

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale Federale, ha sanzionato il Dott. Ernesto Boccia con la sospensione da ogni attività federale per mesi 24 ravvisando la piena responsabilità dell’incolpato per i fatti oggetto di deferimento e la corretta applicazione delle aggravanti contestate.

Il Tribunale Federale in particolare:

- Quanto alla ritualità dell’attività accertativa svolta dal Commissario Straordinario, ha osservato come la Relazione, proveniente da soggetto qualificato, rivestisse pieno valore di “notizia criminis”;
- Ha sanzionato la non corretta ed opaca gestione del Dott. Ernesto Boccia, caratterizzata dall’omesso controllo sulla tenuta dei documenti del Comitato, dalla mancata giustificazione di numerose spese, dal mancato pagamento di debiti ed emolumenti del personale, dall’avvio di azioni giudiziarie senza previa comunicazione agli organi centrali FIPAV oltre ad altri rilevi indicati nel capo di incolpazione;
- Ha accertato pertanto l’inosservanza da parte del Dott. Ernesto Boccia dei propri doveri istituzionali nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CR FIPAV Campania, in violazione delle norme statutarie e regolamentari invocate dal Procuratore Federale e la sussistenza delle aggravanti.



All'udienza di discussione tenutasi il 09.07.2020, la CFA si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto.

Innanzitutto, con riferimento alla presunta inutilizzabilità della Relazione Integrativa del 31 gennaio 2020, il rilievo non può trovare apprezzamento dovendosi evidenziare come l'acquisizione della stessa sia stata effettuata nell'ambito degli ampi poteri istruttori che il Regolamento Giurisdizionale riserva alla Corte Federale d'Appello all'art. 42 n. 7.

L'acquisizione, inoltre, è stata stabilita nel rispetto delle garanzie del pieno contraddittorio tra le parti.

La stessa parte reclamante chiarisce nella propria memoria integrativa come la Relazione del 31 gennaio 2020 non si discosti sostanzialmente da quella redatta in precedenza dal Commissario Straordinario.

Inoltre, il reclamo proposto non contiene censure idonee ad inficiare la motivazione a sostegno della decisione di primo grado, limitandosi ad una contestazione circa la impossibilità di attribuire fede privilegiata alla Relazione del Commissario Straordinario e alla erroneità della motivazione in ordine alla impossibilità per il Tribunale Federale di ricostruire la situazione contabile del Comitato.

Vale invece il contrario se solo si considera che il Tribunale Federale ha correttamente argomentato in merito al valore probatorio rivestito dalla Relazione in quanto proveniente da soggetto qualificato e che tutti le censure contestate e le relative aggravanti non sono state confutate, né genericamente né specificamente, da parte del reclamante.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 16 luglio 2020